

Variazione dei costi d'investimento delle partecipazioni

Ragione sociale e sede

IMPOSTA CANTONALE E COMUNALE
IMPOSTA FEDERALE DIRETTA

← Anno

Designazione risp. nome della partecipazione						
1.	Data di acquisizione (se acquisita prima del 1.1.1997, allora 1.1.1997)					
1.1	Esercizio commerciale, con variazioni dell’entità e del costo d’investimento					
2.	Valore nominale della partecipazione					
	% della quota di partecipazione					
3.	Prezzo d’acquisizione risp. costi d’investimento al 1.1.1997					
4.	Aumento dei costi d’investimento					
4.1	Tramite acquisto di ulteriori quote di partecipazione					
4.2	Tramite aumento di capitale (a contanti o in natura)					
4.3	Versamenti a fondo perso (rinuncia di crediti, ecc., contabilizzate come costi)					
4.4	Apporti dissimulati di capitale					
4.5	Contributi di risanamento (contabilizzati come costi)					
4.6	Rinuncia alla corresponsione di interessi su prestiti					
4.7	Rivalutazioni imponibili (incl. rivalutazioni di azioni gratuite)					
4.8	Ulteriori rivalutazioni					
5.	Riduzione dei costi d’investimento					
5.1	Alienazione parziale (costi d’investimento proporzionali)					
5.2	Rettifiche di valore ed ammortamenti dovuti ad un rimborso di capitale (se commercialmente giustificati)					
5.3	Rettifiche di valore ed ammortamenti dovuti ad un dividendo di sostanza (se commercialmente giustificati)					
5.4	Altre diminuzioni					
6.	Costi di investimento fiscalmente epurati (al termine dell’esercizio commerciale)					
7.	Rettifiche di valore ed ammortamenti fiscalmente riconosciuti					
8.	Valore fiscalmente determinante per l’imposta sull’utile					

La riduzione per partecipazioni può essere concessa solo se la durata di detenzione è superiore ad un anno.

Certifichiamo che le indicazioni fornite sono esatte e complete